

Comune di Fossato di Vico

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI DI STRADE ED AREE PUBBLICHE.

Approvato con atto di C.C. n. 32 del 13/09/2018

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Domanda
- Art. 3 – Documentazione
- Art. 4 – Esecuzione dei lavori
- Art. 5 – Collaudo
- Art. 6 – Precauzioni
- Art. 7 – Precarietà della Concessione
- Art. 8 – Polizza Fidejussoria o deposito cauzionale
- Art. 9 – Rispetto normativa vigente
- Art. 10 – Tassa occupazione suolo pubblico
- Art. 11 – Norma transitoria
- Art. 12 – Urgenze
- Art. 13 – Sanzioni
- Art. 14 – Entrata in vigore
- Mod. A) – modello di richiesta

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di autorizzazione relative agli attraversamenti di strade comunali e traverse urbane con tubazioni e cavi di ogni genere.

Art. 2 (Domanda)

1. Chiunque voglia eseguire lavori di attraversamento di strade comunali, vicinali ed aree comunali e loro pertinenze, anche quando si tratta di sostituzione di parti esistenti, con tubazioni e cavi di ogni genere deve inoltrare domanda in carta da bollo all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola concessione e deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire con allegata planimetria, con indicazione del percorso con la misura in metri, la denominazione della strada comunale a cui si riferisce, l'esatta indicazione della località interessata, i motivi posti a fondamento della richiesta, nonché la dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e previste dalle leggi in vigore in materia, nonché a tutte le altre condizioni che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio viario.
3. Il costo dell'istruttoria, a totale carico del richiedente, è pari ad €. 20,00 per lavori il cui importo della Polizza Fidejussoria o deposito cauzionale di cui all'art. 8 è fino a €. 5.000,00; pari ad €. 50,00 per polizze maggiori di €. 5.000,00.

ART. 3 (Documentazione)

1. La domanda dovrà essere corredata da seguenti documenti in duplice copia:
 - a) Relazione tecnica;
 - b) Planimetria Catastale con la indicazione del percorso dell'intervento richiesto, con la misura in metri;
 - c) Rappresentazione schematica dell'opera da costruire;
 - d) dichiarazione di accettazione di eventuali modifiche tecniche alle opere che il Comune ritenesse opportuno richiedere nel rispetto del presente Regolamento al fine di salvaguardare le esigenze delle strade con annessi servizi esistenti e quelli programmati;
 - e) Il nominativo del Responsabile dei Lavori con recapito telefonico;
 - f) Il nominativo del responsabile dell'impresa con recapito telefonico con l'obbligo della reperibilità 24 ore su 24 in Fossato di Vico.
2. Il Comune, dopo gli opportuni accertamenti che nulla osti, rilascia il proprio consenso scritto.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria e alla presentazione della Polizza Fidejussoria o della ricevuta dell'avvenuto deposito cauzionale di cui all'art. 8.
4. Il richiedente prima di iniziare i lavori deve comunicare per iscritto l'inizio dei lavori all'Ufficio di Polizia Municipale per ogni problematica attinente alla circolazione stradale.

ART. 4 (Esecuzione dei lavori)

1. I lavori nei seguenti luoghi sono autorizzati fatti salvi i diritti di terzi con le seguenti prescrizioni:
 - a. strade pavimentate: gli attraversamenti sotterranei per le strade pavimentate sono eseguiti normalmente sulle strade stesse solo "a cielo aperto". Lo scavo sul piano viabile, previo taglio della pavimentazione stradale con sega a disco ovvero fresatura con idoneo mezzo della parte interessata dai lavori, deve avvenire per metà strada per volta e non deve restare aperto nelle ore notturne. Il riempimento dello scavo viene effettuato con misto cementato e per circa cm 10 con conglomerato bituminoso binder.

Successivamente, entro mesi 3 (tre), il manto di usura deve essere ripristinato di norma:

I - per scavi longitudinali all'asse stradale:

- per strade di larghezza minore a 4 metri, per una larghezza non inferiore a metri 2,00 ed una lunghezza non inferiore a 3 metri;
- per strade di larghezza superiore a 4 metri, per una larghezza non inferiore alla metà della strada stessa ed una lunghezza non inferiore a 3 metri;

II - per scavi trasversali all'asse stradale:

- per una larghezza non inferiore a metri 3,00 ed una lunghezza pari a tutta la larghezza della strada; previa fresatura delle zone non assoggettate agli scavi, al fine di raccordare i ripristini alla quota delle preesistenti pavimentazioni.

- b. strade non asfaltate: nel caso di lavori su banchine e spazi non asfaltati gli scavi devono essere riempiti con materiale arido. Il ripristino finale deve essere eseguito con gli stessi materiali esistenti in loco. In caso di banchine inerbite si deve procedere al ripristino della situazione precedente.
- c. per l'esecuzione dei lavori di scavo sul marciapiede occorre procedere al taglio della pavimentazione e demolizione del massetto in calcestruzzo. Il medesimo scavo è ripristinato con materiale arido opportunamente costipato. Nel caso di rimozione del ciglio è necessario procedere alla realizzazione di fondazione in calcestruzzo per la successiva posa in opera del ciglio medesimo.
- d. per l'esecuzione dei lavori di scavo su spazi o aree comuni, non ricadenti nella casistica elencata in precedenza, dovranno essere adottate le misure più appropriate, valutate caso per caso dall'Ufficio competente.
Il ripristino finale, comprensiva dell'eventuale segnaletica orizzontale e verticale, deve essere eseguita, entro massimo mesi 3 (tre), con gli stessi materiali esistenti in loco.

2. La concessione ha la validità di un anno dal rilascio, trascorso il quale:

- a.** se i lavori non sono iniziati, la concessione medesima decade;
- b.** se i lavori sono in corso, il concessionario chiede una proroga della concessione.

La proroga può essere concessa una sola volta e per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori.

ART. 5 (Collaudo)

1. L'Ufficio competente in contraddittorio, entro i successivi mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e dietro richiesta scritta del richiedente procede al collaudo provvisorio.
2. Il Dirigente del suddetto Ufficio, o suo delegato, al quale spetta il collaudo provvisorio delle opere eseguite, rilascia al concessionario una apposita dichiarazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e dei ripristini sulla sede stradale.
3. Qualora il suddetto Dirigente non dia riscontro entro mesi 6 (sei), dalla data di comunicazione del concessionario il collaudo provvisorio delle opere si intende avvenuto con esito positivo.
4. Nel caso dovesse manifestarsi la necessità di un ulteriore intervento per eliminare eventuali difetti di ripristino, il Comune ed il concessionario dell'autorizzazione concordano un ulteriore sopralluogo nel corso del quale è deciso il tipo di intervento da eseguire entro 30 giorni dalla data del sopralluogo medesimo.
5. In caso di inadempienza entro i termine di cui al precedente comma, il Comune è autorizzato a provvedere al ripristino nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, addebitando al concessionario gli importi relativi ai lavori per l'occasione eseguiti.

6. Il concessionario rimane responsabile di eventuali vizi di rifacimento dei ripristini del manto stradale che dovessero manifestarsi entro un anno dalla data di collaudo provvisorio, salvo vizi occulti per i quali resta sempre responsabile.

7. Il collaudo provvisorio assume carattere definitivo dopo un anno.

8. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere in ogni momento l'esecuzione delle opere, qualora queste venissero eseguite in modo difforme al progetto approvato o nella eventualità si dovessero presentare particolari condizioni di pregiudizio per la pubblica incolumità, per i servizi esistenti e/o per quelli programmati.

ART. 6 (Precauzioni)

1. Il concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti per assicurare la pubblica incolumità, rispettando le norme di sicurezza previste dal Codice della Strada e le eventuali ordinanze emanate al riguardo. Tutti i danni a terzi durante e dopo i lavori o in dipendenza dell'esecuzione degli stessi sono a carico del concessionario.

2. Eventuali danni prodotti alle strutture o servizi del Comune devono essere prontamente riparati dal concessionario in tempi brevi, e comunque al massimo entro le successive 48 ore, al fine di evitare disservizi. In particolare per il servizio di pubblica illuminazione, il danno deve essere riparato entro le successive 24 ore alla presenza del personale del Comune o, in mancanza, deve essere mantenuto lo scavo aperto e protetto per la eventuale verifica del ripristino e documentato da adeguate fotografie.

ART. 7 (Precarietà della concessione)

1. Le esecuzioni di opere concesse ai sensi del presente regolamento hanno carattere di precarietà, riservandosi il Comune la facoltà di chiedere, in caso di necessità, di rimuovere o collocare diversamente le opere eseguite.

2. Le spese per lo spostamento delle opere saranno a carico del Comune qualora le opere realizzate risultino conformi al PRG vigente al momento della loro realizzazione e/o comunque autorizzate; mentre saranno a carico del concessionario del servizio ovvero dell'utente qualora le opere non siano conformi al PRG vigente al momento della loro realizzazione. In caso di inadempienza provvede il Comune.

ART. 8 (Polizza fidejussoria o depositi cauzionale)

1. Il concessionario stipula a beneficio del Comune, per un periodo minimo di almeno anni 2 (due), una polizza fidejussoria o effettua un deposito cauzionale a garanzia dei lavori e di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento. Tale garanzia deve riportare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Fossato di Vico.

2. L'importo della polizza o deposito cauzionale è calcolato dalla formula: € 150,00 x lunghezza in metri dei lavori da eseguire.

3. Per i gestori di servizi pubblici (telefoni, energia elettrica, gas, acquedotto, fognature ecc.) possono essere stipulate idonee convenzioni che prevedono, a beneficio del Comune, un'unica polizza fidejussoria per un periodo illimitato, a garanzia di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, il cui importo viene concordato in sede di stipula della convenzione medesima.

4. La polizza, o il deposito cauzionale è liberata, dietro richiesta scritta del concessionario, dopo il collaudo definitivo.

ART. 9 (Rispetto normativa vigente)

1. Le concessioni di autorizzazioni sono subordinate a quanto prescrivono le norme di legge e di regolamento per la tutela della strada vigenti al momento in cui vengono eseguiti i lavori.

ART. 10 (Tassa occupazione suolo pubblico)

1. Per quanto concerne la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche valgono le norme vigenti.

ART. 11 (Norma transitoria)

1. Le concessioni in atto rimangono valide fino alla loro scadenza, ancorché non aderenti al presente regolamento.

ART. 12 (Urgenze)

1. Gli attraversamenti che riguardano interventi da effettuare con somma urgenza non programmabili ed ai fini della pubblica utilità, eseguiti dai gestori delle reti (elettriche, idriche, fognarie, telefoniche, gas, ecc...) sono esclusi al rilascio della preventiva autorizzazione;

2. Per gli interventi effettuati ai sensi del comma 1, si dovrà comunque procedere a formulare la prevista domanda di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, da presentare nei successivi 2 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori.

ART. 13 (Sanzioni)

Le violazioni alle norme e prescrizioni previste dal presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 con la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

ART. 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.